Num. 193 — **GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA** — 1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 15 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Agosto	740,00	739,48	738,80	+24,3	+27,6	+30,2	+22,6	+26,5	+27,0	+19,4	E.N.E.	N.N.E.	N.	Ser. con vap.	Sereno con vap.	Nuv. a gruppi

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 AGOSTO 1862

Il N. 732 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 21 giugno 1823 di approvazione di un regolamento pel servizio delle Piazze e Divisioni;

Considerando la necessità di stabilire norme uniformi e consentanee all'attuale ordine politico sul modo di eseguire i saluti colle artiglierie nelle varie Piazze del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa Istruzione sul modo di eseguire nelle Piazze i saluti colle artiglierie, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra, a far tempo dalla data del presente Decreto.

Art. 2. Sono derogate tutte le precedenti Nostre disposizioni non conformi a quelle del presente Decreto stabilite.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

ISTRUZIONE

sui saluti da farsi colle artiglierie.

1. I Generali Comandanti di Dipartimento, i Comandanti Generali delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari, ed i Comandanti delle Piazze-forti devono far eseguire dalle artiglierie nella Capitale del Regno, nelle Città sedi di un Gran Comando di Dipartimento, e nelle Piazze-forti i saluti seguenti:

	Capitale del Regno o Città sede di un Gran Comando di Dipartimento	Piazze forti aventi in dote bocche da fuoco: più di 80	meno di 80 e più di 40	meno di 40 e più di 20
Giorno natal. delle LL. MM.	20	12	10	6
Nascita di un Principe R. Primogenito	100	»	»	»
Id. Id. Cadetto	30	»	»	»
Tedeum per la nascita di un Principe Reale Primogenito	50	25	20	15
Id. Id. Cadetto	20	15	10	8
Festa Nazionale	100	50	25	15
Apertura del Parlamento (nella sola Città sede del Parlamento Nazionale)	20	»	»	»
Funerali anniversari dell'ultimo Re defunto (nella sola Capitale del Regno)	20	»	»	»

2. È in facoltà dei signori Generali Comandanti di Dipartimento l'autorizzare:

a) Nella ricorrenza della Festa Nazionale un saluto di 15 spari nelle località ove trovansi di presidio batterie d'artiglieria;

b) Un saluto di 15 spari nella ricorrenza delle grandi solennità speciali a taluna delle località poste nel loro Dipartimento, ogni qual volta ne vengano richiesti dalle Autorità locali.

3. Nelle circostanze di arrivo delle LL. MM. in una Città sede di un Gran Comando di Dipartimento od in una Piazza-forte, la Capitale eccettuata, ed alla loro partenza si eseguirà un saluto di 80 spari.

I Principi Reali, non essendovi le LL. MM., verranno in simili circostanze salutati con 20 spari.

I Principi del sangue, non essendovi nè le LL. MM. nè i Principi Reali, con 12 spari.

4. Sempre quando nei Porti del Regno la Real Marina non sia in posizione di eseguire i saluti di onore prescritti dai regolamenti marittimi, saranno questi fatti dall'artiglieria di terra colle norme seguenti:

a) Allorquando una nave da guerra di una Potenza amica, entrata in un Porto del Regno, saluta la Piazza collo sparo delle sue artiglierie, le batterie della Piazza devono dopo un breve intervallo di tempo restituirle il saluto *colpo per colpo*, vale a dire sparare un numero di colpi perfettamente uguale a quello della nave cui si rende il saluto.

b) L'arrivo in un Porto delle LL. MM., di Principi Reali e del sangue verrà salutato col numero di spari stabilito dal paragrafo 3 della presente Istruzione, principiando dal momento in cui scendono nell'imbarcazione per venire a terra.

Ugual cosa si farà in occasione di partenza al momento in cui salgono nell'imbarcazione per recarsi a bordo.

5. L'arrivo e la partenza di Principi esteri sarà salutata dalle Piazze-forti e dalle batterie dei Porti del Regno con 20 colpi, salvo istruzioni speciali in contrario.

6. All'arrivo di un Generale Comandante di Dipartimento nella Città sede del suo Comando, od in una Piazza-forte posta nel territorio di sua giurisdizione, si dovrà fare colle artiglierie un saluto di 6 colpi.

7. Cessando di vivere, nella circoscrizione del suo Comando, un generale Comandante di Dipartimento, si faranno nell'occasione in cui gli si renderanno gli onori funebri n. 10 spari colle artiglierie, se egli era Generale d'armata, e soli 6 spari in caso diverso.

8. In tempo di guerra, nel caso di decesso al campo d'un Ufficiale Generale, e permettendolo le circostanze, si faranno alle esequie colle artiglierie i saluti seguenti:

Pel Generale Comandante in capo l'Esercito	N. 20	spari
Pei Generali Comandanti un Corpo di Armata	» 20	»
Pei Comandanti Generali delle Divisioni dell'Esercito	» 15	»
Pei Maggiori Generali Comandanti di Brigata	» 10	»
Per Ufficiali Generali che fanno parte dell'Esercito, ma non hanno comando di Divisione o Brigata: se Luogotenente Generale	» 20	»
se Maggiore Generale	» 10	»

9. Le Piazze-forti dello Stato inalbereranno la Bandiera nazionale ogni qual volta si eseguiranno saluti colle loro artiglierie.

Per qualsiasi circostanza non accennata nella presente Istruzione è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della Guerra per l'eseguimento di saluti colle artiglierie.

Torino, addì 27 luglio 1862.

Il Ministro A. PETITTI.

Il N. 734 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 1,093,180 83 per la erezione di nuovi fari come in appresso, le quali verranno stanziate in tanti appositi e separati capitoli con corrispondente designazione nei bilanci del Ministero dei Lavori pubblici ripartitamente come segue:

Per l'esercizio 1862 l'assegno verrà stanziato nei capitoli	Fari da costruirsi	Esercizi 1862		1863
159 A.	1. Costruzione di un faro di 1.o ord. al capo di S. Maria di Leuca	84768	83	73000
159 B.	2. Id. id. Spartivento (Provincie Meridionali)	38000	»	90000
159 C.	3. Id. id. a Viesti	24000	»	40000
159 D.	4. Id. di 2.o ordine all'Isola di Ponza	22000	»	31000
159 F.	5. Id. di 3.o ordine all'Isola S. Andrea di Gallipoli	91712	»	61000
159 G.	6. Id. di 4.o ordine a Manfredonia	20000	»	20000
131 A.	7. Id. di 2.o ordine all'Isola del Giglio	30000	»	57000
145 A.	8. Id. id. al Capo Spartivento (Sardegna)	30000	»	87000
145 B.	9. Id. di 1.o ordine al Capo Bella vista (Sardegna)	20000	»	100000
145 C.	10. Id. id. all'Isola Tavolara (Sardegna)	31000	»	130000
		L. 1093180	83	

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il N. 733 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 275 del Codice penale militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È instituito nella città di Perugia un Tribunale militare permanente, il quale eserciterà la sua giurisdizione nella Sotto-Divisione militare di detta città.

Art 2. È soppresso il Tribunale militare instituito col Nostro Decreto del 19 gennaio 1862 presso le truppe stanziate verso la frontiera del Patrimonio di S. Pietro, e le cause pendenti nanti il medesimo saranno devolute ai Tribunali militari territoriali giusta le norme di competenza segnate dal Codice suddetto.

Art. 3. Il presente Decreto avrà effetto a far tempo dal 10 prossimo venturo agosto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 22 giugno 1862.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. 736 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge consolare 15 agosto 1858, e l'art. 2 del regolamento approvato con Reale Decreto 16 febbraio 1859;

Vista la tabella A annessa al regolamento predetto;

Sulla proposizione del Nostro Segretario di Stato, Ministro per gli Affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituito un Nostro Consolato nella città di Oporto con giurisdizione nelle Provincie di Minho Tras os Montes e Beira, che sono perciò distaccate dal Distretto del Nostro Consolato in Lisbona.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 3 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

GIACOMO DURANDO.

Il N. 743 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle Provincie Siciliane, tanto che sieno di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese od altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualunque titolo, eccetto quelli che appartengono a cappellanie laicali, saranno dati ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo incanto.

Art. 2. Sono eccettuati dalle disposizioni contenute nel precedente articolo le case, con gli orti attenenti, destinate ad uso ordinario di conventi e monasteri, e di altre simili corporazioni, i boschi di qualunque genere, i fondi che in tutto o nella massima parte sono piantati a vigneto od albereto di qualunque natura, o quelli ove esistono miniere aperte o indizi evidenti di miniere.

Art. 3. I canoni o le rendite respettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitù, ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto.

Art. 4. Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sarà istituita in ciascun capoluogo di circondario una speciale Commissione, composta del sottoprefetto, che ne sarà il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

Nei capo-luoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parità, sarà preponderante il voto del presidente.

Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verrà fissato per regolamento, e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario.

Art. 5. Fra due mesi dalla pubblicazione di questa legge i rappresentanti ordinari dei Corpi morali ed individui notati nell'art. 1, dovranno presentare alle Commissioni circondariali una dichiarazione da loro firmata dei beni-fondi che posseggono in ciascun territorio del circondario, la quale deve contenere:

a) Un esatto quadro di tutti i beni rurali da loro posseduti, con tutte le indicazioni necessarie, e specialmente colla descrizione dei confini, della estensione, del numero degli alberi ed arbusti, delle fabbriche rurali, fattorie, cascine, case che vi si ritrovano, non che delle sorgive di acqua potabile o minerale, e delle acque d'irrigazione il di cui uso spetta o potrebbe spettare;

b) L'indicazione del titolo originario del loro possesso, le servitù attive e passive d'ogni podere, i diritti contestati o pretesi, i giudizi pendenti e lo stadio nel quale si ritrovano, ed i privilegi e le ipoteche che i terzi conservano in ciascun podere;

c) Un sommario degli affitti dal 1831 in poi, colla designazione dei rispettivi atti e di qualunque altra prova correlativa;

d) Il corrispondente certificato di catasto fondiario, portante la rendita imponibile di ciascun podere e la indicazione della tassa dovuta;

e) Finalmente l'espressa dichiarazione di essere pronti a stipulare l'enfiteusi ordinata da questa legge.

I presidenti delle Commissioni rilascieranno ricevuta di questa dichiarazione.

Art. 6. Scorsi due mesi, senza adempiere a quanto prescrive l'articolo precedente, non sarà ammessa alcuna eccezione pei rappresentanti dei detti Corpi morali ed individui notati, neanco quella di mancata pretesa autorizzazione; e saranno sottoposti ad una multa non minore di L. 200, nè maggiore di L. 400, per la mancata dichiarazione.

La multa sarà pronunciata con rito sommario, e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario nella cui giurisdiziono sono siti i beni, sulla deliberazione della Commissione circondariale attestante il fatto, trasmessa dal presidente al regio procuratore presso il tribunale stesso.

Le multe formeranno un fondo speciale d'ogni Commissione da spendersi con deliberazione della stessa.

Art. 7. I notari sono, in vigore di questa legge, fra un mese dalla sua pubblicazione, obbligati rimettere ai sindaci dei Comuni di loro residenza un ragionato elenco da loro firmato, ovvero un certificato di non esistenza di tutti gli atti traslativi di proprietà in favore dei Corpi morali descritti, che trovansi stipulati nelle loro minute, o in quelle da loro conservate, nel periodo posteriore al 1830, ed inoltre un elenco di tutti gli atti di affitto, sia in genere, sia in danaro, o atti di colonia parziaria, che trovansi nelle dette minute stipulati dal 1830 in poi.

Gli atti saranno indicati per ordine cronologico; vi saranno scritti i nomi degli stipulanti, la circoscrizione, la estensione se vi è espressa, la durata dell'affitto od il prezzo convenuto tanto in genere che in danaro, e gli atticipi se ve ne siano.

Queste note e certificati dai sindaci trasmessi al presidente della Commissione del circondario saranno spediti ai presidenti di quelle Commissioni ove sono siti i beni.

Art. 8. I sindaci sono obbligati rilasciare ricevuta ai notari delle note o dei certificati negativi, indicando il giorno della presentazione. E trascorso il termine, la Giunta municipale proporrà alla Commissione la sospensione dell'ufficio di quel notaro che non avrà adempito al disposto di questa legge.

La sospensione sarà pronunciata con rito sommario e con sentenza inappellabile dal tribunale di circondario sulla deliberazione della Commissione trasmessa a cura del presidente al regio procuratore; ma la sentenza sarà dallo stesso magistrato revocata, quando il notaio potrà far constare l'adempimento compiuto da sua parte al disposto della legge.

Art. 9. Nello stesso periodo di tempo indicato dall'art. 5, la Giunta municipale di ciascun Comune raccoglierà i dati indicati dal citato articolo sui beni-fondi descritti, che esistano nel territorio del proprio Comune, e formandone un quadro, lo rimetterà alla Commissione circondariale insieme ai certificati dei notari.

Art. 10. Riuniti questi elementi, le Commissioni fisseranno la rendita lorda dei beni-fondi da concedere

ad enfiteusi, eguale alla media risultante dall'imponibile e dagli affitti degli ultimi sei anni a tutto il 1860. Mancando gli atti di affitto, si procederà sulla base dell'imponibile catastale.

Art. 11. Pei fitti convenuti in genere si farà il coacervo dei prezzi degli ultimi sei anni sugli elementi che le Commissioni circondariali raccoglieranno nel modo che sarà fissato dal regolamento.

Art. 12. Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti come livelli, rendite ed altri simili, non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa.

Art. 13. Di tutti i beni da concedersi in enfiteusi colle enunciate indicazioni saranno quindi formati dei quadri, che devono essere notificati ai rappresentanti dei corpi morali per mezzo degli uscieri di mandamento, insieme alla domanda della multa in caso di mancata dichiarazione.

Art. 14. Dalla data della notifica dei quadri i rappresentanti dei corpi morali avranno un mese utile, onde far pervenire alle Commissioni circondariali le loro osservazioni sui quadri formati e chiederne la riforma.

Il presidente rilascierà ricevuta di questo documento. Scorso il termine la Commissione comproverà, per suo verbale, la non esistenza dei richiami.

Art. 15. I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procederà alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi.

I nuovi quadri, o la deliberazione che conferma i primi, sarà notificata ai termini dell'art. 12. Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.

Art. 16. Dal giorno della pubblicazione ed affissione dei quadri si aprirà un termine utile ai reclami per coloro che avranno alcuna ragione ad esperire sui beni da concedersi in enfiteusi, ed essi dovranno far notificare le loro domande ai presidenti delle Commissioni circondariali per mezzo degli uscieri di mandamento, depositando lo stesso giorno i corrispondenti documenti presso il segretario.

Art. 17. I diritti certi, liquidi, o in qualunque modo prontamente valutabili, si convertiranno a giudizio delle Commissioni in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti. Pei diritti non liquidabili prontamente, o indeterminati, o eventuali, o in qualunque modo litigiosi, si sospenderà l'enfiteusi finchè non potrà effettuarsi la loro conversione in rendita a carico dell'enfiteuta.

Sul merito dei diritti litigiosi pronuncieranno i magistrati competenti.

La notifica del reclamo sospenderà di pieno diritto le semplici operazioni fino alla decisione amministrativa delle Commissioni, o fino a quella delle autorità competenti se trattisi di diritti litigiosi.

Art. 18. Contro le deliberazioni della Commissione circondariale è ammesso reclamo innanzi alla Corte di appello, la quale giudicherà secondo le forme del giudizio sommario.

Art. 19. I fondi da concedere saranno ripartiti in quote, ciascuna dell'estensione media di ettari 10 (pari a salme 5, bisacce 2, tomoli 3₁2 in misura siciliana), ma potranno stabilirsi delle quote di maggior estensione, secondo che ciò sia consigliato dalle circostanze dell'agricoltura e pastorizia, purchè non si ecceda il limite massimo di ettari 100, pari a salme 57.

Art. 20. Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno mandato ai periti, da loro scelti, della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi.

E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo, e coll'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione.

Art. 21. Dovranno pure stabilire le vie, i diritti di attingere acqua o di abbeverare gli animali, per tutte le quote di ciascun fondo, procurando evitare quanto più sia possibile le reciproche servitù fra gli enfiteuti.

Art. 22. Le Commissioni circondariali, esaminati i piani di divisione presentati dai periti, li approveranno o vi faranno le opportune modificazioni.

Queste deliberazioni non vanno soggette ad esame.

Art. 23. Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX del codice civile vigente nelle Provincie Siciliane, salve le seguenti modificazioni:

a) Non sarà pattuito, nè avrà effetto qualunque diritto di prelazione in favore del dominio diretto; e parimente non sarà pattuito, nè dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione;

b) In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa, sarà obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge;

c) Sarà espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sarà riputata nulla e come non fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita;

d) In ogni caso di divisione il canone seguirà la divisione del fondo enfiteutico.

Art. 24. Formato in questo modo il quaderno delle condizioni per ogni singola quota, sarà questo rimesso, coll'articolo della perizia che lo riguarda, al procuratore regio del tribunale di circondario del luogo ove sono siti i beni.

Art. 25. Nel rimettere il quaderno delle condizioni al tribunale, il presidente della Commissione ne darà legale conoscenza al rappresentante del corpo morale proprietario; dopo di che la sua assenza nella subasta non sospenderà il compimento dell'enfiteusi.

Art. 26. Sulle istanze del regio procuratore saranno quindi aperte le subaste colle formalità prescritte dalle leggi di procedura nei giudizi civili per la vendita dei beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decimo e di sesto, che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni pria di celebrarsi la subasta in grado dei detti additamenti.

Art. 27. Entro i tre giorni posteriori all'aggiudicazione si potranno sperimentare i diritti di prelazione delle persone a cui competono per legge.

Vi saranno gli additamenti di decimo e di sesto anche contro il preferito.

Art. 28. Il verbale d'ultima aggiudicazione costituisce il titolo della parte; esso avrà virtù esecutiva.

Art. 29. Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti: le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.

I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologata da ordinanza del presidente del tribunale di circondario.

Art. 30. Ove avvenga il caso, che il pubblico incanto si dichiari deserto per tre volte sullo stesso fondo, la Commissione potrà procedere alla concessione in enfiteusi di esso fondo a privata trattativa, senza nulla immutare di quanto è disposto agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge.

Art. 31. Gli enfiteuti non potranno immettersi nel materiale possesso per effetto della aggiudicazione, quando vi siano dei contratti di affitto incominciati a decorrere, purchè convenuti secondo le forme e per il periodo di tempo stabilito dalle leggi.

Gli affitti stipulati dopo la pubblicazione in Sicilia del decreto 18 ottobre 1860, e non ancora cominciati a decorrere quando sarà fatta l'enfiteusi, resteranno sciolti *ipso iure* colla fine dell'anno agrario in corso al tempo dell'aggiudicazione, restando a vantaggio dei fittuari i frutti attribuiti a quell'anno per patto, o in mancanza per consuetudine.

Art. 32. I fittaiuoli però i di cui affitti dovranno essere rispettati, a termini dell'articolo precedente, non solo non potranno opporsi alle operazioni che dovranno fare la Commissione e i periti per redigere il piano di divisione enfiteutica, ma saranno tenuti di conservare sino alla fine dell'affitto tutti i segni divisori che la Commissione avrà creduto necessario di apporvi.

Art. 33. I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo.

I creditori, o gli altri ai quali spettano tali diritti, eserciteranno però le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone.

Art. 34. Ritenendosi come sospesa l'enfiteusi durante il periodo degli affitti validati dalle Commissioni, i corpi morali continueranno a percepire i convenuti fitti ed a pagare tutti gli oneri corrispondenti.

Durante questo tempo, e salva la fatta limitazione, i nuovi enfiteuti eserciteranno tutti gli altri diritti ed obblighi annessi per legge e per patto al dominio utile.

Art. 35. I canoni risultanti da queste enfiteusi, finchè non sia altrimenti provveduto con legge generale, saranno redimibili in una o più rate, a piacimento degli enfiteuti, immobilizzandosi a nome del corpo morale una rendita inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico Italiano, uguale al canone netto.

Art. 36. Ogni altra legge in opposizione di questa è abrogata.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 10 agosto 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Raffaele Conforti.

Con Regie e Ministeriali provvigioni delli 8, 21, 22, 27 e 29 giugno, 3, 6, 13 e 17 luglio u. s., furono fatte le seguenti disposizioni nel Personale dipendente dalla Direzione Generale delle Gabelle:

Rechelli Francesco, camerlingo doganale a Pistoia, collocato a riposo;
Betti Gregorio, ricevitore delle dichiarazioni alla gabella vino in Genova, id.;
Bianchi Camillo, veditore a Villa di Chiavenna, id.;
Gatto-Venuto Luigi, commesso dei dazi indiretti a Messina, id.;
Gherardi Vincenzo, giornalista alla dogana di Pisa, id.;
Giuliani Gerolamo, camarlingo doganale ad Arezzo, id.;
Perini Luigi, contabile doganale nelle Romagne in aspettativa, id.;
Pugi Francesco, veditore doganale a Firenze, id.;
Ramaccini Giuseppe, aggiunto computista doganale a Pisa, id.;
Scaccianemici Giovanni, segretario alla direzione Gabelle in Parma, id.;
Deamicis Franc., banchiere sali e magazziniere tab. a Cuneo, id.;
Scoppa Camillo, commesso alla manifattura tabacchi a Lecce, id.;
Lanzetta Nicola, commesso doganale a Pozzuolo, id.;
Barchieri Pietro, secondo commesso computista alla soppressa Int. finanz. in Bologna, id.;
Regesta Giuliano, ricevitore doganale alla dogana di Genova, id.;
Remorino Regolo, commissario visite id. id., id.;
Lofranco Gaetano, controllore dei dazi indiretti, id.;
Prinzivalli Biagio, capo-controllore alla direzione dei dazi indiretti a Campobasso, id.;
Paoletti Onofrio, doganiere a Firenze, id.;
Gerelli Pietro, ricevitore dichiarazioni alla dogana di Sestra Romana a Milano, collocato in aspettativa per motivi di salute;
Attienza Gaetano, direttore dei dazi indiretti a Chieti, collocato in aspettativa senza assegnamento;
Gaetani Salvatore, commesso doganale a Isola, dispensato dal servizio;
Montemerlo Carlo, veditore a Torino, traslocato a Levanto;
Cigna Luigi, ispettore a S. Pier d'Arena, nominato ricevitore prov. e destinato a Genova;
Guccione Salvatore, controllore dei dazi indiretti a Catania, nominato ispettore e destinato a San Pier d'Arena;
Massone Carlo, ispettore a Milano, nominato commissario visite e destinato a Genova;
Invernizio Pietro, ricevitore minuzie al Ponte Reale in Genova, traslocato ricevitore alle dichiarazioni alla gabella vino ivi;
Gamalero Giovanni, commesso a Genova, nominato ricevitore e destinato alle minuzie del Ponte Reale ivi;
Nimis Feliciano, commissario verificatore a Pontelagoscuro, traslocato a Susa;
Parodi Giulio Cesare, id. Susa, id. Como;
Pezzali Giuseppe, id. Como, id. Pontelagoscuro.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina ha fatto le seguenti nomine e disposizioni per RR. Decreti 29 giugno, 27 e 31 luglio e 3 agosto:

Richelmi Alfonso, luogotenente di vascello di 2.a classe nello Stato-maggiore generale della R. marina, trasferto nel Corpo del commissariato generale e nominatovi sotto-commissario di 2.a classe;
Clivetti Carlo, luogot. di maggiorità, chiamato a coprire la carica di aiutante maggiore in secondo nella 1.a Divisione del Corpo Reale Equipaggi;
Costantino Cesare, segretario di 2.a classe nel personale delle segreterie dei Comandi generali di dipartimento, promosso alla 1.a classe;
Micheli cav. Giuseppe, ingegnere di 1.a classe nel Corpo del Genio Navale, promosso a direttore delle costruzioni navali nel Corpo stesso.

S. M. con Decreto 20 giugno nominava l'avvocato Desiderato Chiaves ufficiale dell'Ordine Mauriziano.

S. M. con Decreti 27 e 31 scorso luglio, 3 e 6 volgente ha nominato a cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

Zanelli sacerdote Giacomo, arciprete e parroco di Viale (Brescia);
De Vernois sacerdote Stanislao, segretario presso la direzione speciale della Cassa Ecclesiastica di Napoli;
Carpanini sacerdote Girolamo, già parroco di Lerici (Genova);
Giovanelli sacerdote Antonio, parroco di Gardone in Val Trompia (Brescia);
Maestri monsignor Luigi, canonico ordinario della metropolitana di Milano.

Sulla proposta del Ministro della Marina

Orsi conte Luigi, console di marina di 2.a classe.

Sulla proposta del Ministro della Guerra.

Giannelli Carlo, già maggiore nello Stato maggiore delle piazze;
Basteri Giuseppe, id. id.;
Sobrero della Costa cav. Baldassarre, id. id.;
Fornaseri Carlo, già maggiore nel reggimento Cavalleggieri di Lucca;
Morelli Luigi, commissario di guerra ordinatore nel soppresso commissariato di guerra delle Due Sicilie ora in ritiro;
De Leonardis Raffaele, id. id.;
D'Avanzo Nicola, capo di ripartimento di 1.o rango, nella disciolta intendenza generale dell'esercito delle Due Sicilie, ora in ritiro;
Pinca Francesco, id. id.;
Cuomo Francesco, id. id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreto 6 volgente S. M. ha conferto la croce di cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro al cav. maestro Giuseppe Lamberti.

Con Decreto del 14 corrente S. M. sulla proposizione del Guardasigilli ha collocato a riposo il cav. Gabriele Rochis procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Con Decreto Reale del 14 corrente mese si fecero le seguenti disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario:

De Cola Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Palermo, collocato a riposo colla pensione di giustizia;
Ponte Giambattista, id. id.;
Maurigi marchese Giovanni, nominato consigliere nella Corte d'appello di Palermo;
Garajo Antonino, già giudice di Gran Corte criminale colle funzioni e collo stipendio di vice-presidente del tribunale civile di Palermo, nominato consigliere di appello nella stessa città.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 14 *Agosto* 1862

Il *Giornale di Napoli* dell'11 parlando della partenza dei RR. Principi da Napoli, già annunciata con dispaccio telegrafico, dice che le Altezze Loro furono accompagnate sino a bordo da S. E. il generale La Marmora e dal Comandante generale del dipartimento marittimo, vice-ammiraglio barone Tholosano. Le artiglierie dei forti e quelle de' legni da guerra italiani e stranieri nella nostra rada salutarono la partenza de' legni reali.

Circa le largizioni copiose fatte dai giovani Principi durante il loro soggiorno nella città, non possiamo darne tutto l'elenco non avendo essi permesso se ne serbasse nota. Sappiamo però avere essi spedito al Sindaco di Napoli lire quattromila pei poveri; altrettante per gli asili infantili, e per la istituzione degli accattoncelli diretta dal sig. Rodinò L. 1,000 con vari altri donativi di simil natura.

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Concorso per la nomina di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili di medico aggiunto nel Corpo sanitario militare, il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame d'idoneità e di concorso presso il Consiglio superiore militare di sanità in Torino, e presso un'apposita Commissione in Napoli.

L'esame anzidetto, che già ebbe principio col primo e che doveva terminare coll'ultimo giorno di luglio, sarà duraturo sino a tutto il mese d'agosto.

Gli aspiranti dovranno non eccedere l'età d'anni 30, essere muniti della doppia laurea medico-chirurgica, essere forniti dell'idoneità fisica per il militare servizio, essere celibi, ed ove ammogliati, possedere il censo richiesto per il permesso di matrimonio agli ufficiali dell'esercito, essere regnicoli o naturalizzati, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare a senso del disposto dall'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarsi al Consiglio superiore militare di sanità in Torino, od alla Commissione esaminatrice in Napoli, ed ivi esibire i seguenti documenti:

1. Fede legalizzata di nascita.
2. Diplomi originali (non copia autentica) della doppia laurea medico-chirurgica, conseguita in una delle Università del Regno Italiano, ed il titolo originale del libero esercizio pratico per quelle università in cui esso è prescritto.
3. Stato libero legalizzato. In caso di coniugio, i titoli legali comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni vincolo od ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1200 fra ambi i coniugi, siccome è prescrito dalle Regie Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'esercito.

I singoli candidati, prima di essere ammessi al concorso, verranno visitati dal Consiglio o dalla Commissione, a fine di accertare la loro idoneità fisica per il militare servizio.

Il programma delle materie dell'esame di concorso è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia.
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
   a) Le febbri.
   b) Le infiammazioni.
   c) Le emorragie spontanee e traumatiche, ed i correlativi presidii emostatici, dinamici e meccanici.
   d) Gli esantemi e le impetigini (*).
   e) Le fratture e le lussazioni.
   f) Le ferite e le ernie.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che avendo sortito felice esito nell'esame già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Torino, addì 7 di maggio 1862.

Il Magg. Gen. incaricato della direz. gen.
Incisa.

(*) *Si estenderà questo esame anche a quanto concerne la vaccina e la vaccinazione*

COMANDO MILITARE DEL CIRCONDARIO DI TORINO.

I signori ufficiali in disponibilità, aspettativa, ritiro, riforma, dispensati, ecc., ed individui di bassa forza, giubilati, riformati, congedati, ecc., dimoranti nel circondario di Torino, che possono avere ricevuto ordini, decorazioni e medaglie, dai caduti governi, dai governi provvisorii ed altri cessati in Italia, dal Governo pontificio, da Autorità locali, da Municipii, ecc., fatta eccezione dei decorati dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine militare e civile di Savoia, e della medaglia al valore militare, sono invitati di presentarsi a questo Comando, via del Seminario, n. 11, muniti dei titoli comprovanti il conferimento delle ottenute decorazioni o medaglie onde riconoscerne l'autenticità, ed ottenere poscia dal Ministero della Guerra l'autorizzazione di portarle, giusta la circolare n. 27 del 4 corr., senza di che non possono fregiarsene.

ALEMAGNA

La *Gazzetta della Stella* pubblica la risposta seguente del conte Bernstorff al dispaccio austriaco del 26 luglio relativo agli affari doganali:

Al sig. barone de Werther, ministro di Prussia a Vienna.

Berlino, 6 agosto.

Sig. barone,

Il conte Karolyi mi ha comunicato il dispaccio del conte Rechberg in data 26 luglio di cui avete contezza.

Il ministro degli affari esteri d'Austria vi espone la tesi che la Prussia per mancanza di adesione degli altri Stati dello Zollverein, non è legata dalle convenzioni conchiuse colla Francia; che l'entrata perciò dell'Austria non intralcierebbe ma favorirebbe piuttosto la politica commerciale dello Zollverein: finalmente, — ed è su questo punto particolarmente ch'egli insiste — che in base dell'art. 25 della convenzione del 19 febbraio 1853, l'Austria crede poter rivendicare, non solo per motivi di convenienza, ma ben anche come un diritto che le appartiene, l'iniziativa delle trattative per ciò che riguarda le sue offerte.

Io non posso essere dello stesso avviso del conte di Rechberg. Non è permesso al governo del re di falsare con astute interpretazioni una parola data: egli ha per vero dire negoziato i trattati colla Francia non solo in proprio suo nome, ma nel tempo stesso in nome degli altri membri dello Zollverein; egli è persuaso ora sempre che l'adesione de' suoi confederati, che gli hanno dato il loro assenso per aprire le trattative, non gli verrà meno per compier l'opera dopo di aver trionfato di tutte le difficoltà tuttora esistenti.

Il dispaccio fa osservare che regna notoriamente nella maggior parte extra-prussiana dello Zollverein, presso i governi come presso le popolazioni, una decisa ripugnanza contro le convenzioni conchiuse colla Francia: giusta ciò che mi è noto a questo riguardo io non posso ammettere che quest'asserzione sia esatta. Tutto al contrario mi permetto di far osservare che molte delle obiezioni che si sono prodotte al bel principio sono ora tolte di mezzo e che il convincimento della necessità reale della pratica fatta si spande ognor più. Sono persuaso che la discussione e l'adottamento dei trattati per parte delle nostre Camere non rimarranno senza effetto. Si è con questa persuasione che noi abbiamo

sottoscritti il 2 agosto, i trattati e le convenzioni già suggellati il 29 marzo.

Esaminando quindi il tenore del dispaccio summenzionato non posso che riferirmi alle spiegazioni che il gabinetto imperiale conosce per mezzo delle mie anteriori comunicazioni. Io non vorrei ripetere ciò che ho detto: nullameno voglio ricordare di bel nuovo che sono motivi basati su bisogni imperiosi e incontrovertibili quelli che ci hanno decisi a non legarci alla tariffa attuale al di là del termine che spira il 31 dicembre 1865, sia o non sia stato conchiuso il trattato colla Francia.

Non ci verrà chiesto se con ciò noi tendiamo verso la dissoluzione dello Zollverein: al contrario noi speravamo e speriamo sempre che lo Zollverein uscirà ringiovanito e consolidato da questa crisi. Noi non vogliamo respingere per partito preso trattative colla potenza amica, ma non troviamo opportuno il momento attuale per queste trattative, le quali, a nostro avviso, non riusciranno ad un risultato soddisfacente, ma cagionerebbero al contrario nuove complicazioni. Quando i trattati colla Francia saranno compiti e messi in pratica in conseguenza dell'adesione unanime degli Stati dello Zollverein, allora sarà venuto, a parer nostro, il momento di prendere in considerazione l'assestamento delle nostre relazioni politico-commerciali coll'Austria.

Con ciò vengo alla conclusione del dispaccio del conte di Rechberg. Alla risposta devo qui premettere qualche osservazione di fatto. Nel trattato del 19 febbraio 1853 eransi in due categorie preso in considerazione ulteriori trattative commerciali tra lo Zollverein e l'Austria. Primieramente per l'anno 1854 intorno ad un'ampliazione delle facilitazioni commerciali convenute nell'appendice I, art. 3, e poi per l'anno 1860 intorno ad un'unione doganale, o pel caso che questa non potesse aver luogo intorno a facilitazioni commerciali più estese di quelle già convenute colle discussioni dell'anno 1854 non che intorno alla maggiore possibile parificazione dalle due tariffe, art. 25.

Le pratiche previste per l'anno 1851 e la cui apertura fu ritardata sino al gennaio del 1858 furono sospese nel mese di aprile di quest'anno, senz'essere riuscite al desiderato accordo. Il governo imperiale cui si era lasciata la cura di proporre la ripresa di queste pratiche dichiarò nel mese di ottobre 1859 che si poteva, senz'interrompere i tentativi convenzionali di ravvicinamento, rinunziar a quella ripresa, stantechè si appressava il termine del 1860 in cui dovevano cominciare le pratiche più vaste previste dall'art. 25 della convenzione.

In un *promemoria* che ci fu rimesso nel mese di luglio 1860, il governo imperiale chiarì che la ripresa di queste ultime pratiche era all'ordine del giorno e noi ci affrettammo di dichiarare che questa era pure la nostra idea. In tal congiuntura era nostro debito dir altamente al governo imperiale che sin dal principio delle nostre pratiche noi eravamo obbligati a declinare positivamente le conclusioni dell'unione doganale coll'Austria se questa proposta doveva prodursi.

Eravi nel 1860 un compiuto e reciproco accordo sulla prevista apertura delle Conferenze. Tuttavia il governo imperiale non parve credere che fossero state annunziate. In ogni caso non le provocò. La nostra dichiarazione relativa all'evento di un'unione doganale non potè essere un motivo determinante, poichè nella memoria che ci trasmise il conte Chetek nel mese di settembre ultimo i ministri austriaci delle finanze e del commercio riconobbero gli ostacoli quasi insuperabili che si opponevano in questo momento alla fusione doganale compiuta dell'Austria collo Zollverein.

Sono lungi da conchiudere che sia estinta l'obbligazione reciproca risultante dall'art. 25 perchè non potè essere applicata in tempo utile, ma giacchè questo termine è spirato senzachè l'Austria abbia reclamato il compimento della detta obbligazione, non posso accordarle la facoltà di reclamarla a qualunque altro tempo convenga a lei e rivendico egualmente per noi il diritto di scegliere il tempo opportuno. Ho detto sopra quando questo tempo sarà venuto.

V. E. vorrà pregar istantemente a nome mio il ministro austriaco degli affari esteri di prendere in considerazione le osservazioni che precedono.

Non rinunzio alla speranza che questo esame lo convincerà che una pratica tra lo Zollverein e l'Austria non può soffrire alcuna probabilità di risultamento soddisfacente prima dell'assestamento delle nostre relazioni convenzionali colla Francia.

Vogliate pronunziarvi in questo senso col conte Rechberg o lasciargli copia del presente dispaccio.

Gradite, ecc. BERNSTORFF.

RUSSIA

Scrivono all'*Indépendance belge* da Pietroborgo 20 luglio (1 agosto):

Vi sono avvenimenti che pongono a dura prova un paese, ma accade altresì che per quanto terribili e deplorabili siano producono tuttavia buoni effetti. I recenti incendi di Pietroborgo giustificano quest'asserzione, la cui verità spicca soprattutto per le pubblicazioni del partito socialista russo all'estero, pubblicazioni ove sono svolte con selvaggia ingenuità le teorie più mostruosamente rivoluzionarie. È la guerra dichiarata all'imperatore, alla società, alla civiltà d'origine occidentale, all'opera di Pietro il Grande, alla nobiltà, all'amministrazione, alla prosperità... Non trattasi più di riformare e di migliorare, ma di rovesciare, di distruggere tutto, cominciando dallo spogliare i proprietari... La gleba appartiene ai contadini, la libertà, il potere, il governo, tutto è dei contadini, dimodochè coloro che non hanno l'onore di essere contadini non possederanno terre e dovranno esser lieti se si lascia loro la vita, cosa niente certa.

Mostruosi sognatori, che potrebbero essere pericolosi se il loro numero fosse più grande e i loro progetti meno assurdi. Li pubblicano tuttavia con un'oltracotanza ed un cinismo che stomacano. L'Europa ha visto in azione il preambolo di queste selvagge dottrine, parlo degl'incendi. Ne risultò questa verità, espressa molte volte in queste lettere, cioè che il popolo russo non è rivoluzionario. Gl'incendi lo hanno esasperato, ma contro gli autori di essi, cui avrebbe prontamente di buon grado puniti. In questa terribile emergenza si parvero i suoi sentimenti pello czar nell'espressione della più assoluta fiducia. Voi conoscete il suo grido all'apparizione dell'imperatore sul luogo del disastro: « Salvaci, padre. »

Perciò da quinc'innanzi è chiarita la condizione della Russia, l'imperatore conosce i suoi amici e i suoi nemici, e in verità non ha molto da temere di questi, il che non significa che non abbia punto a diffidarne e vigilare.

Frattanto, come già vi avevo annunziato, l'imperatore e l'imperatrice misero in effetto il loro disegno di fare un viaggio nelle provincie del Baltico, e si può dire senza esagerazione che questo viaggio è anzi una passeggiata trionfale. Le popolazioni delle campagne, come quelle delle città, li salutano con entusiasmo. Le vie, le strade per cui passano sono coperte di fiori, ed i terrazzini e finestre gioiosamente pavesati. Ma ciò che commuove particolarmente l'imperatore non sono le accoglienze ufficiali, gli archi di trionfo ordinati, ma la gioia spontanea del popolo sì franca e cordiale nell'espressione. Ho qui un'osservazione a fare. Quantunque la nobiltà russa abbia cominciato a vedere non esser più tempo di tener broncio, e che il suo interesse la consiglia ad avvicinarsi al trono, tuttavia non rinunziò del tutto al suo malumore, e ciò è un errore. La nobiltà della Livonia è in altra condizione, epperciò non si tiene in disparte, ed eccitata per avventura dai casi attuali vuol lasciar iscorgere tutta la sua devozione all'imperatore e gareggia di entusiasmo col popolo per fare ai due augusti consorti la calda accoglienza onde sono sì degni. Le LL. MM. ne provarono viva soddisfazione e lo fecero sapere a Pietroborgo.

Tuttavia l'imperatore accelererà il suo ritorno in questa città, ove, se altro non occorre, arriverà il 26 luglio (7 agosto), prima per ricevere l'inviato straordinario di Re Vittorio Emanuele, generale di Sonnaz, incaricato di notificargli l'avvenimento del suo Sovrano al Trono d'Italia, in seguito al che si troveranno rannodate le relazioni diplomatiche tra i due Stati. Il czar deve ricevere altresì gli ambasciatori del Giappone, che sono in questo momento a Pietroborgo, e cui importa trattare colla maggior cortesia nell'interesse del commercio della Russia col loro paese; finalmente deve ricevere il principe Alfredo d'Inghilterra — il marinaio — che intraprese un viaggio di studii e di curiosità nei diversi porti del Baltico.

Pietroborgo è una delle città ove si dileguano più facilmente le tracce dei flagelli che possono visitarla. Voi sapete che fumavano ancora le ceneri dei recenti incendi e già trabacche di legno, numerose tende s'innalzavano al posto dei magazzini consumati e presentavano l'aspetto di un mercato improvvisato, ma popoloso e animato. A quest'ora si abbattono le grandi mura delle case di pietra che erano presso l'enorme bazar incendiato, per costrurre sulle loro fondamenta nuovi magazzini. In mezzo a questi lavori di demolizione è occorso un grande accidente. Una di queste case le cui mura erano disseccate, scalcinata dalle fiamme, ma certamente puntellata, rovinò improvvisamente e seppellì diciotto operai sotto i rottami. Questi luoghi paiono fatali e maledetti, niuno osa più passarvi. Ma questa sventura non tarderà ad essere, come le altre, posta in dimenticanza; nuove case s'alzeranno sulle rovine delle antiche e non sarà più questione di nulla.

FATTI DIVERSI

SCAVI DI POMPEI. — Ieri 8 agosto in una casa che sta dissotterrandosi nel prolungamento del vico detto di Augusto si rinvennero 614 monete, delle quali 53 di argento e 561 di bronzo, oltre una gran quantità di grano presso di una mola, ove dovea macinarsi.

Questa mattina nello stesso sito è comparso un forno, contenente 81 pani di maravigliosa conservazione, ed in bell'ordine disposti. L'imponenza dello spettacolo non può descriversi a parole.

Nel forno non erano penetrati i materiali vulcanici; chè chiuso nel dinanzi da uno sportello di ferro, i lapilli e le ceneri ne aveano ostruita la bocca, onde i pani lentamente carbonizzati hanno potuto togliersi intieri, e senza la menoma degradazione. Una grossa pala di ferro per rimuovere i pani nel forno giaceva lì accanto, e serbava ancora qualche avanzo del lungo manico di legno.

Tutti i visitatori che si trovavano alle 11 antim. in Pompei sono stati invitati dall'Ispettore prof. Fiorelli a godere di questo straordinario ritrovamento, unico nel suo genere, nè mai finora incontrato.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il numero della *Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle effemeridi della pubblica istruzione* uscito l'11 corrente pubblica gli articoli notati in questo sommario:

Studi critici. — Delle antiche lingue italiche e specialmente della etrusca (sac. Pietro Risi).

Sulla libertà della scienza e dello insegnamento (Saverio Scolari).

Delle lettere in Sicilia (Eliodoro Lombardi).

Bibliografia. — Memorie astronomiche, del professore Gio. Battista Donati, estratto dagli Annali del Regio Museo fiorentino (Domenico Ragona) — Economia politica o nuovo saggio sulla proprietà, per Salvatore Barberio (Giuseppe Todde) — Al Congresso dei vescovi la Provvidenza divina nella rivoluzione italiana e gli errori del clero, considerazioni di Giorgio Cusa (F. de M.) — Nuovi cenni sugli oggetti di alta antichità trovati nelle torbiere e nelle marniere d'Italia, di Bartolomeo Gastaldi — Essai sur les conditions générales des couches à *Avicula contorta*, et sur la constitution géologique et paléontologique spéciale de ces mêmes couches en Lombardie, et sur la constitution définitive de l'étage infraliasien, par l'abbé Antonio Stoppani.

Notizie varie.

Pubblicazioni.

Ministero dell'Istruzione pubblica — Decreto ministeriale per la nomina della Commissione incaricata di esaminare il progetto di regolamento universitario — Legge sulle tasse universitarie.

— Il fascicolo 15 dell'*Economia rurale* e il *Repertorio d'agricoltura* riuniti, uscito il 10 agosto corrente, pubblica le materie notate nel seguente indice:

Direzione — Rassegna agronomica: Concorso a premio aperto dall'Ateneo di Brescia — Seme di bachi da seta dell'Oriente — Prezzo dei bozzoli a Milano — Tabella per uso degli estimatori dei terreni nelle provincie di Modena e Reggio — Notizie delle Campagne; Litorale ligure; Modena.

Un georgofilo — Sulla fabbricazione artificiale del baco da seta.

Cuzzetti — Zoppina vesciculosa sviluppatasi nella provincia di Brescia.

Balsamo — Studi sulla epizoozia dei filugelli.

De la Gracerie — Sulle attuali condizioni agrarie, industriali e commerciali dell'isola di Sardegna (Continuazione e fine).

Serra — Quesiti sulla zolforazione e chiarificazione dei vini.

Direzione — Risposta ai quesiti del Comizio agrario di Alghero.

Arcozzi — Notizie statistiche sul miele e sulla cera.

Rustico — Cagioni del tralignamento delle piante da coltura e mezzi di prevenirlo.

Direzione — Varietà: Piante ad uso di profumeria — Impiego delle castagne d'India per togliere le macchie dalla lingeria.

Id. — Rassegna e bollettini commerciali agrarii.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 15 AGOSTO 1862.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Il Senato del Regno nella tornata di ieri ha intrapreso la discussione del progetto di legge relativo al canale d'irrigazione del Po presso Chivasso. Parlarono contro la legge i senatori Jacquemoud e Gioia ed in favore i senatori Menabrea e Gallina, non che il Ministro delle Finanze.

Si passò quindi alla chiusura della discussione generale adottando un ordine del giorno in cui il Senato prende atto di alcune dichiarazioni sopra certi punti della convenzione fatte dal Ministero sulla richiesta dell'Ufficio centrale.

Il Senato è convocato oggi in seduta pubblica per il seguito dell'ordine del giorno di ieri.

I giornali francesi danno le seguenti notizie del Levante:

COSTANTINOPOLI, 6 *agosto*. La quarta conferenza sulla Servia non ebbe per risultato un accordo. La Porta offriva soltanto lo sgombramento delle piccole fortezze di Sokol e di Avchitza presso la Bosnia. I rappresentanti della Francia, della Russia e dell'Italia hanno chiesta la demolizione di due altre fortezze sul Danubio e di una terza sulla Sava. Il signor de Moustier ha invocato il trattato di Parigi. Sir H. Bulwer ha dichiarato che era necessario prima d'ogni altra cosa mantenere il prestigio del Sultano nella Servia. Il rappresentante prussiano pareva inclinasse dalla parte della Francia e della Russia.

Le notizie di Atene sono del 7. Il paese è tranquillo, ma una dichiarazione fatta alla tribuna dal presidente del Consiglio ha destata viva impressione nell'opinione pubblica. Il ministro ha detto che se lord Canning non fosse morto sì presto, la Grecia non sarebbe stata rinchiusa entro i suoi stretti limiti attuali. Aggiunse che aveva lettere di sir Stratford de Redcliffe nelle quali è detto che tutte le provincie greche insorte meritavano pur esse la emancipazione. Il presidente del gabinetto d'Atene ha oltre ciò espressa la speranza che la nazione inglese contribuirebbe un giorno al compimento dei voti dell'illustre filelleno lord Canning.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 14 *agosto*.

La *Patrie* assicura che Leon Pillet, console di Francia a Palermo, fu chiamato a Parigi. È giunto a Parigi il generale Bixio.

Belgrado, 14 *agosto*.

La Conferenza, tenutasi ieri a Costantinopoli non diede alcun risultato, non avendo potuto i rappresentanti delle potenze mettersi d'accordo sulle garanzie che si devono dare alla Serbia circa la fortezza di Belgrado.

Palermo, 14 *agosto*

Garibaldi è tuttora a Castrogiovanni. Dai movimenti dei Corpi volontari si argui:ce ch'egli accenni a Catania anzichè a Messina.

Berlino, 6 *agosto*.

La principessa ereditaria ha dato in luce un principe.

Francoforte, 14 *agosto*.

Gli Stati secondari hanno presentato alla Dieta un progetto di riforma federale. Il rappresentante prussiano ha combattuto questo progetto come insufficiente a soddisfare la pubblica opinione che desidera qualche riforma più radicale.

Vienna, 14 *agosto*.

Orsova, 13. I Serbi hanno abbruciati questa notte i vapori da guerra turchi. Il *Silistria* naufragò ultimamente presso Orsova.

Napoli, 15 *agosto*.

Il Consiglio communale deliberò iersera di associarsi al proclama del Re.

Un proclama di La Marmora scongiura i cittadini di astenersi dalla dimostrazione preparata per oggi; dice che essa sarebbe un'opposizione al proclama del Re, un'offesa ai voti del Parlamento e una irriverenza ai poteri dello Stato.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.

Dall'Ill.mo sig. Ministro della Pubblica Istruzione con nota del 12 del cadente mese di maggio è stato disposto che si pubblichino gli avvisi pel concorso alla cattedra di Patologia generale vacante nella Università di Palermo, da farsi per titoli e per esame nel modo e nei termini prescritti dalla legge Casati del 13 novembre 1859 posta in vigore nelle Provincie Siciliane con la legge prodittatoriale del 17 ottobre 186 .

Il Rettore dell'Università medesima, in adempimento di tale disposizione, previene tutti coloro che vorranno aspirare alla detta cattedra, affinchè nel corso di quattro mesi a datare da oggi presentino nella Segreteria dell'Università la loro dimanda, accompagnata dei documenti legali e titoli relativi, e della dichiarazione se intendano esporsi al concorso per esame o a quello per titoli.

Il concorso per esame, ai termini della detta legge Casati, consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non solo la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nella esibizione di opere stampate, e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità, delle quali si cerca la prova nel concorso per esame.

Palermo, 30 maggio 1862.

Pel Rettore il Preside anziano
GIUSEPPE ALBEGGIANI.

DIREZIONE DELLA SOCIETA'
DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Essendo stati elevati dei dubbi riguardo la interpretazione di alcuni punti del programma del tiro a segno nazionale 1862, il Comitato esecutivo prendeva in argomento le deliberazioni che qui di seguito si riportano:

D. Il tiro è a braccio libero. S'intende con ciò che il braccio debba essere steso, e l'arma impugnata come s'impugna il fucile di munizione? È permesso o no di appoggiare il braccio al torace come si usa per le carabine?

R. È permesso appoggiare il braccio al torace, *stando in piedi* però e senza valersi di appoggi esterni, quali sarebbero gli uncinetti che taluni adattano ai fianchi onde appoggiarvi il gomito.

D. Le rappresentanze delle Società legalmente costituite possono esser doppie, e quindi competere ai premii d'ambedue le sezioni della categoria VIII oppure possono aspirare e tirare su una sola delle dette due sezioni?

R. Le rappresentanze delle Società possono tirare su ambedue le sezioni della categoria VIII. Le Società però, se lo credono, potranno anche delegare una doppia rappresentanza per tirare separatamente sopra ciascuna delle dette due sezioni.

D. È permesso ai tiratori di farsi caricare le armi?

R. I tiratori potranno farsi caricare le armi solo nei bersagli della categoria I e III ove sono ammesse armi a scelta. In tutti gli altri invece riservati alle armi da guerra e di ordinanza italiana, i tiratori saranno tenuti a caricare da sè le proprie armi.

D. Quale è il prezzo delle cartucce per le armi d'ordinanza?

R. Quello di fabbrica, cioè per le armi rigate centesimi 7, e per quelle liscie cent. 5 1/2.

D. Sono ammesse come armi da guerra le carabine svizzere di campagna aventi il grilletto doppio ossia col doppio tempo?

R. Si avranno per armi da guerra, quantunque munite di *double détente* tutte quelle armi che sono ammesse come d'ordinanza presso qualche governo e che presentano gli estremi indicati nell'art. 3 delle avvertenze generali del programma.

D. A chi avrà fatto un numero maggiore di bandiere in tutti i giorni complessivamente L. 1000, ecc. Si domanda se si debba intendere con ciò chi tirando tutti i giorni, avrà ogni giorno fatto il più gran numero di bandiere, oppure chi tirando anche per esempio due o tre giorni soli avrà in complesso alla fine dei sette giorni che dura il tiro il maggior numero di bandiere?

R. I premii di maggioranza saranno aggiudicati a quei tiratori che alla fine del tiro ed in complesso avranno fatto un numero maggiore di bandiere senza alcun riguardo alla circostanza che i medesimi abbiano tirato piuttosto un solo giorno che quattro o sette.

D. A chi avrà raggiunto le 100 bandiere in tutti i giorni una medaglia d'oro, ecc. Si allude con ciò a chi tirando tutti i giorni fa ogni giorno 100 bandiere, ovvero a chi nel corso di sette giorni fa in tutto 100 bandiere?

R. I premii stabiliti per chi raggiunge un dato numero di bandiere saranno conferti non in base alle risultanze dei tiri giornalieri, ma bensì a quelle che si avranno alla fine dei sette giorni.

D. Sono concesse le maniglie a forma di fungo che si avvitano alla parte anteriore della cassa del fucile e vengono rette dalla mano sinistra, e saranno considerate quale un sostegno?

R. Le maniglie ad uso fungo che da taluni si adattano alle carabine onde meglio sostenerle, saranno tollerate nei bersagli per le armi a scelta, non mai però in quelli riservati alle armi da guerra e di ordinanza.

La Direzione ha preso le necessarie disposizioni per accrescere i bersagli per le armi da guerra, a seconda ed a norma del bisogno.

I direttori dei giornali italiani sono pregati a riprodurre i suaccennati schiarimenti.

G. FAVALE gerente.

AVVISO

La Giunta Municipale della città di Pallanza avendo deliberato con atto delli 29 ultimo passato luglio d'instituire ed aprire prima del prossimo anno scolastico 1862-63 un Convitto pegli studenti di codesto Reale Ginnasio, invita perciò chiunque vi aspirasse a presentare il relativo progetto sollecitamente o non più tardi della metà di 7.bre p. v., affidando fin d'ora i concorrenti, che il Municipio favorirà il Convitto con tutti i mezzi materiali e morali dei quali potrà disporre.

Pallanza, 9 agosto 1862.

IL MUNICIPIO DI CARAMAGNA (*Saluzzo*). Ricerca un Maestro di prima elementare collo stipendio di lire 650 pel p. v. anno scolastico — Dirigere le domande al sindaco entro tutto agosto corrente.

Società Anonima DEGLI ESERCENTI DI TORINO

per la riscossione

DEL CANONE GABELLARIO

Lunedì, 18 corr. agosto, ore 2 pomeridiane, nell'interno del Teatro Nazionale, avrà luogo l'Assemblea generale degli Azionisti, per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e Consiglio Conciliatore.

Torino, 14 agosto 1862.

Il Presidente NEGRO.

VENDITA

di un cospicuo Corpo di Casa a Torino.

Li 21 agosto prossimo alle ore 10 di mattina per mezzo del notaio sottoscritto a ciò delegato, e nel suo studio, via Santa Teresa n. 12 avrà luogo l'incanto per la vendita del cospicuo corpo di casa posto in Torino, via Santa Teresa, n. 12, caduto nel fallimento fratelli Giroldi, in catasto ai nn. 42, 43, 60 al 71, 76, 90, 91, 98, 99, 103, 107 al 116, isola S. Eusebio.

L'asta è aperta a termini dell'ordinanza 5 giugno del giudice commissario di detta fallita, e del decreto di questo tribunale di circondario 21 stesso mese, sul prezzo di L. 220,000, e sotto l'osservanza dei patti e condizioni relative apparenti dal bando 12 corrente mese.

Torino, 17 luglio 1862.

Not. coll. Gius. Turvano.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Avviso d'Asta

Appalto della costruzione di un Carcere Giudiziario Cellulare in Sassari, la di cui spesa è calcolata a L. 758,229 68 secondo il progetto compilato dal signor Architetto cav. Giuseppe Polani, in data 24 dicembre 1861.

Il Pubblico è prevenuto che alle ore 10 antimeridiane di martedì 2 settembre prossimo, si procederà in quest'Ufficio a pubblici incanti, col mezzo di partiti segreti, per il deliberamento dell'appalto sopra indicato calcolato approssimativamente come segue:

N. d'ordine	Designazione dell'Opera e provvista	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
1	Movimenti di terra, roccie od altre materie	M. cubo			24398 19
2	Muratura di pietrame	»	2835 95	10 00	28359 50
3	Muratura ordinaria	»	21710 74	16 50	358227 21
4	Muratura di soli cantoni	»	228 33	26 50	6050 74
5	Muratura per stibbi di cantoni di Bardimanna	»	119 00	23 00	2737 00
6	Muratura a paramento con pietra della Crocetta	»	618 70	30 50	18870 35
7	Muratura d'archi di cantoni di Bardimanna	»	221 06	34 00	7516 04
8	Muratura per vôlti di cantoni di Bardimanna	M. quadr.	4941 73	5 50	27179 51
9	Muratura per vôlti di cantoni di Bardimanna, compreso il riempimento di 0,30 circa tra l'estradosso delle vôlte ed il pavimento	»	5139 01	6 00	32634 06
10	Muratura per vôlte di rampanti di scale, compreso il massiccio dei gradini	»	503 71	6 50	3274 11
11	Muratura per vôlte di pietra pomice	»	587 73	12 50	7346 62
12	Muratura con pietre della Crocetta durissima, lavorata a martellina	M. cubo	90 20	58 50	5276 70
13	Pietra della Crocetta durissima per basi e capitelli	»	5 39	100 00	539 00
14	Pietra del prato	»	182 05	100 00	18205 00
15	Lastre d'ardesie di diverse dimensioni	M. lineare	»	»	8126 95
16	Travatura grossamente squadrata	M. cubo	112 34	105 00	11795 70
17	Ferro dolce per chiavi e tiranti	Miriagr.	421 89	7 00	2953 23
18	Ferro per bolloni, staffe, inferriate, ecc. e grossa chioderia	»	4611 50	9 50	39059 25
19	Ferri per ringhiere di scale e terrazzi e piccola chioderia	»	1767 786	11 00	19445 65
20	Ferro inglese o di riviera per bolzoni quaroni, ecc.	»	616 096	5 00	3080 48
21	Doccie in latta doppia inglese saldata sulla larghezza	M. lineare	956 00	1 80	1720 80
22	Copertura di tegole	M. quadr.	5887 72	5 50	3382 46
23	Copertura di zinco	»	137 70	8 50	1170 45
24	Intonaco	»	68269 30	0 50	34134 65
25	Soffitto	»	1384 28	3 00	4155 84
26	Pavimento di mattoni o pianelle con malta di calce e sabbia di fiume	»	4196 23	3 35	15062 37
27	Id. id. con malta di calce ed albino	»	6642 35	3 00	19927 05
28	Selciato di ciottoli	»	40 52	5 00	202 60
29	Cornici e fascie a paramento ed arricciate	»	»	»	20104 78
30	Imbiancamento e coloritura	»	68273 29	0 06	4096 39
			Totale	L.	758229 68

Per essere ammesso a presentare partito a detto appalto (*il qual partito dev'essere su carta da bollo a cent. 55*), l'accorrente dovrà accompagnarlo da un deposito di L. 30,000 in numerario, o cedole dello Stato, o Buoni del Tesoro al portatore, oppure metà in numerario e metà in *vaglia* rilasciato da persona notoriamente risponsale e di gradimento dell'Amministrazione.

Dovrà inoltre l'accorrente produrre un certificato d'idoneità rilasciato con una data non anteriore a 6 mesi, da un Ingegnere od Architetto a tenore dell'art. 132 del Regolamento approvato con Decreto Reale delli 7 novembre 1860.

I fatali per il ribasso non inferiore del 20° al prezzo del primitivo deliberamento sono stabiliti in giorni 15 che scadranno al mezzogiorno di mercoledì 17 settembre prossimo.

Otto giorni dopo che il deliberamento sarà definitivo, il deliberatario dovrà passare atto formale di sottomissione per l'esatta esecuzione dei lavori, e prestare una cauzione di L. 60,000 od in numerario od in cedole, a tenore della legge 16 febbraio 1854, n. 1664, eleggendo pure domicilio nella città di Sassari.

Le opere dovranno essere ultimate coll'anno 1865, a tenore dell'art. 8 del Capitolato.

I pagamenti dei lavori avran luogo a misura del loro avanzamento in rate di L. 20,000 caduna, sotto la ritenuta del decimo, mediante opportuno certificato del Direttore dei lavori.

Terminate le opere si procederà ad una prima collaudazione, dopo la quale si pagherà la metà dei decimi ritenuti. Un anno dopo avrà luogo la collaudazione finale ed il saldo dei pagamenti.

L'impresa è data sotto l'osservanza dei capitoli generali contenuti nella Legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento delle Opere Pubbliche, per quanto possono alla medesima riferirsi, e del capitolato speciale in data 9 febbraio 1862, del quale non che delle carte tutte costituenti il Progetto, si potrà avere visione in questa Prefettura, ogni giorno, in tutte le ore in cui è aperta. Detto capitolato è pur visibile presso gli uffizi di Prefettura delle provincie ove il presente è pubblicato.

Le spese relative agli incanti e contratto, carta da bollo e copie sono a carico del deliberatario.

Torino, 2 agosto 1862.

Il Segretario Capo G. DOBBIO.

MONASTEROLO *presso Savigliano*

Col 1 gennaio 1863 rendesi vacante la condotta medico-chirurgica pei poveri di Monasterolo, cui è corrisposto l'annuo stipendio di L. 900 oltre l'alloggio. Gli aspiranti sono invitati a presentare entro il corrente agosto la relativa domanda coi documenti necessarii, dovendosi fare la nomina nel prossimo settembre.

CESSIONE DI NEGOZIO

Con scrittura 10 agosto 1862 il sig. Gagna Francesco ha ceduto al signor Santanera Felice il suo negozio da drogheria posto in via Lagrange, 23, casa Ponza S. Martino.

AVVISO. Essendo cessata la ditta Imbres Carlo, droghiere in Voghera, e passata a favore del sottoscritto, questi si crede in dovere di diffidare in via di commercio cessata la ditta suddetta, come da scrittura privata 1 luglio 1862.

RAVANI Erasmo, *droghiere. successore* Imbres.

DA RIMETTERE

NEGOZIO da Confettiere e Liquorista esercito in questa città di rimpetto alla chiesa di S. Tomaso. — Per gli opportuni recapiti dirigersi al sig. Velati Gerolamo, confettiere, piazza Carlo Felice, vicino al caffè Ligure.

DIFFIDAMENTO

Per voto dell'Assemblea Generale in seduta delli 9 luglio corrente anno, la Società d'Assicurazione a premio fisso contro la Mortalità del Bestiame, e per l'utilizzamento delle bestie morte denominata *l'Ecarrissage*, fu dichiarata risolta, e venne nominato liquidatore della stessa il signor Emilio Canonico, come da verbale depositato presso la segreteria del tribunale di commercio.

AUMENTO DI SESTO

Nel 23 corrente agosto scade il termine utile per far l'aumento del sesto al prezzo di lire 150, per cui con atto delli 8 stesso mese, ricevuto dal cav. Billietti segretario, il tribunale del circondario di Torino, per non essersi presentato alcuno ad offrire all'incanto degli infra indicati immobili, li deliberò al creditore instante Sasia Gio. Pietro; quali immobili si trovano sul territorio d'Ala e consistono in una fabbrica con piccolo orto nella regione Villar, di centiare 76;

Sito d'orto, stessa regione, di metri quadrati 103, 66;

Campo e brusco ivi, di are 4, 19;

Prato, campo e bosco, regione Costette o Zurtetto, di are 23, 74.

Torino, 9 agosto 1862.

Perincioli sost. segr.

NUOVO INCANTO.

Dal signor Giovanni Collo essendosi fatto aumento del sesto al prezzo degli stabili situati in Borgaretto espropriati a Francesca e Maria sorelle Pantasso, sull'instanza di Lucia Burzio, venne fissata l'udienza del tribunale del circondario di questa città del 26 corrente mese per il nuovo incanto di detti stabili divisi in due lotti al prezzo offerto dall'aumentista in L. 1459 quanto al primo, e L. 2042 quanto al lotto secondo, ed alle condizioni espresse nel bando venale del 7 corrente mese.

Torino, 12 agosto 1862.

Tesio proc.

INCANTO.

Addì 25 corrente agosto ore 10 precise mattutine, all'udienza del tribunale di circondario di Torino, avrà luogo l'incanto e definitivo deliberamento di una piccola casa con tettoia e giardino, posta nel comune di Brandizzo, della superficie totale di are 11 cent. 9, ora propria delli Giuseppe Rosso e Maria Bologna vedova di Giovanni Domenico Rosso, residenti il primo a Brandizzo l'altra a Milano, a di cui pregiudicio si pongono in subasta sull'instanza delli Maria fu Domenico Rosso e Brusa Domenico come legittimo amministratore dei suoi figli minori Giovanni Battista, Maria e Rosa, domiciliati a Torino, rappresentati dal proc. dei poveri.

L'incanto suddetto ha luogo sul prezzo di L. 2159, offerto dal signor cav. Prospero Quiglini-Puliga, con atto d'aumento del sesto 29 luglio p. p., a quello di L. 1650 a cui erasi deliberato il 19 stesso mese, sotto l'osservanza inoltre delle altre condizioni apparenti dal bando venale 5 corrente mese, visibile presso il procuratore sottoscritto.

Giglitti proc.

AUMENTO DI MEZZO SESTO

Con sentenza del regio tribunale di circondario di Torino in data 4 andante mese, venne deliberato al signor Vitale Villanis per lire 21100 il corpo di casa caduto nell'eredità della damigella Margarita Fasano, situato in questa capitale nel borgo Po, faciente angolo tra il vicolo detto del Monferrato e la via pubblica della Madonna del Pilone, porta n. 12, dell'annuo reddito netto di L. 2100; e meglio come risulta dalla relazione di perizia dell'architetto Alessandro Giraud, visibile nell'ufficio del procuratore sottoscritto.

Il termine utile per farvi l'aumento del mezzo sesto stato autorizzato con decreto del sullodato regio tribunale in data 9 corrente mese, scade con tutto il giorno 19 del corr. mese.

Torino, 13 agosto 1862.

D'Aquilant sost. Machiorletti.

NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO E CITAZIONE.

Instante Vincenzo Molino usciere presso il Ministero di Finanze residente in Torino con atto d'oggi dell'usciere Taglione venne, a senso dell'art. 61 del vig. cod. di proced. civ., notificato al sig. Giovanni Corrao colonnello di fanteria in aspettativa, ressosi di ignoto domicilio, residenza e dimora, il verbale di pignoramento cui procedette l'usciere stesso a mani del signor ministro della guerra sino alla concorrente di capitali lire 700, interessi e spese, con citazione dello stesso signor Corrao per le ore nove antimeridiane delli 20 corr. nanti il signor giudice di questa città, sez. Po, per li effetti di cui all'art. 761 e seguenti dello stesso cod.

Torino, 13 agosto 1862.

Rambosio proc. c.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Orsola Cortese vedova di Luigi Fornaca, domiciliata in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, il tribunale di questo circondario con sua sentenza 27 giugno ultimo scorso autorizzava la subasta di sette distinti lotti di stabili posti in territorio di Piossasco, in pregiudizio delli Giuseppe e Bartolomeo fratelli fu Carlo Flora, domiciliati in Piossasco, il secondo siccome minore in persona del suo tutore Giovanni Gorrea di quel luogo, e l'incanto degli stabili stessi avrà luogo avanti il prelodato tribunale, ore 10 mattutine delli 12 p. v. settembre, al prezzo ed alle condizioni di cui nel relativo bando 29 testè scorso luglio, autentico Baretta sost. segr.

Torino, 4 agosto 1862.

Stobbia sost. proc. dei pov.

TRASCRIZIONE.

Si rende noto al pubblico che Giuseppe Rigardo fu Sebastiano di Canale acquistava con instrumenti delli 3 aprile 1861 e 4 stesso mese ed anno, ambi rogati Cimossa, da Musso Giuseppe fu Giovanni Battista pure di Canale, le seguenti pezze cioè:

1. Pezza prato di are 19 circa, posta sulle fini di Canale, reg. Fraliino, fra le coerenze di Tarnavasio Giovanni fu Giovenale, il beneficio della SS. Annunziata, Domenico Sorba misuratore, Capeletto Gioan Battista.

2. Stesse fini, campo di are 20 circa, reg. Ciriaclo o Incisa, fra le coerenze del signor conte Malabaila, la strada pubblica, la strada vicinale e Battista Musso.

Il prezzo del prato venne fissato a lire 800.

Quello del campo in L. 700.

Tali instrumenti vennero debitamente trascritti a quest'ufficio delle ipoteche, come dal relativo certificato, all'oggetto d'instituire apposito giudicio di purgazione pella distribuzione del prezzo suindicato.

Alba, 13 agosto 1862.

Prioglio Pasquale proc.

REVOCA DI PROCURA.

Si notifica che con atto ricevuto li 10 corrente mese dal notaio Leone, residente in Vercelli, il Gaudenzio Malinverni fu Evasio, domiciliato in Casalvolone, soldato nel 6.o reggimento d'artiglieria stanziato in Brescia, rivocò la procura generale da lui spedita in capo al Pietro Avogadro fu Gaudenzio, residente anch'esso in Casalvolone, con atto 25 aprile ultimo scorso, rogato dott. Luigi Vecchio notaio di Pavia, e che tale revoca fu intimata al detto Pietro Avogadro con atto delli 12 andante dell'usciere della giudicatura di Borgo Vercelli.

Novara, 13 agosto 1862.

Brughera proc.

NOTIFICAZIONE.

Con atto dell'usciere Felice Bona delli 13 andante, ad instanza della ragion di banca corrente in Chieri sotto la firma cugini Levi e cugini Sacerdote, venne citato Giuseppe Pugnetti sì in proprio che qual padre e legittimo amministratore della sua prole, di ignoti domicilio, residenza e dimora a comparire avanti questo tribunale di circondario all'udienza del 19 corrente per veder provvedersi sulla domanda di sequestro.

Torino, 14 agosto 1862.

S. Margary p. c.

INCANTO

in seguito ad aumento di sesto.

All'udienza che terrà il tribunale del circondario di questa città il giorno 26 corrente mese al mezzodì preciso, avrà luogo il reincanto delli stabili, che ad instanza di Giacomo Fedele Barra vengono subastati a pregiudizio delli Martina Margherita vedova di Domenico, Chiaffredo, Giacomo, Domenico e Gio. Batt. madre e figli Depetris di Barge, situati detti stabili sul territorio di detto luogo di Barge ed esposti in vendita in tre distinti lotti, il primo lotto sul prezzo di lire 3 500, il secondo di L. 3034, ed il terzo lotto sul prezzo di lire 1517, rispettivamente offertesi in aumento, e sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel bando 2 corrente mese.

Saluzzo, 11 agosto 1862.

Caus. Angelo Beyzaudi.

AUMENTO DI SESTO.

Questo tribunale del circondario con sua sentenza d'oggi sull'instanza del dottore Paolo Cucchietti, a pregiudizio di Piana Giuseppe, deliberò a favore di Carena Marsino per il prezzo di lire 13110 il chiabotto e beni, d'ettari 6, 71, 32, dal detto Piana posseduto, sul territorio di Revello, regione Tetti-Pertus, sull'offerta di lire 6000.

Il termine utile per farvi l'aumento del sesto o del mezzo sesto, ove questo sia dal tribunale autorizzato, scade col giorno 23 del corrente mese.

Saluzzo, 8 agosto 1862.

Casimiro Galfrè segr.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.